

COMUNE DI SCHIO (VICENZA)

Decreto dirigenziale n. 11045 del 24 febbraio 2023

Declassificazione di strade comunali nel territorio comunale di Schio.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 1 del D.lgs. 10.9.1993, n. 360, in merito alla disciplina per la classificazione e la declassificazione delle strade.

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come modificati dal D.P.R. 16.9.1996, n. 610, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e la declassificazione delle strade.

Visto il D.lgs. 31.3.1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali", in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale 13.4.2001, n. 11 e, in particolare, l'art. 94, comma 2, che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e alla declassificazione della rete viaria di propria competenza.

Vista la deliberazione di Giunta regionale 3.8.2001, n. 2042, con la quale la Regione Veneto ha approvato le direttive concernenti le sopradette funzioni delegate.

Dato atto, pertanto, che i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni trasferite.

Vista la deliberazione consiliare n. 77 del 29.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si disponeva di alienare la porzione stradale così catastalmente individuata:

C.T. - dal M.N. 1353, Comune di Schio, Sezione di Magré, Fg. 3 al M.N. 1069, Comune Censuario di Schio, Fg. 20.

Dato atto che per procedere all'alienazione dell'area suddetta è necessario procedere alla sua declassificazione.

Preso atto che l'area di cui trattasi da tempo non ha più le caratteristiche di pubblica viabilità e utilità e non corrisponde agli scopi funzionali previsti dalla normativa in vigore, come risulta dalla nota tecnica depositata agli atti del provvedimento stesso.

Ritenuto, pertanto, che nulla osti alla declassificazione dell'area stradale sopra evidenziata;

DECRETA

l'area di seguito indicata è declassificata ad area non più soggetta a pubblico transito ed è, quindi, sdemanializzata:

C.T. - dal M.N. 1353, Comune di Schio, Sezione di Magré, Fg. 3 al M.N. 1069, Comune Censuario di Schio, Fg. 20, il tutto come evidenziato nelle planimetrie depositate agli atti del presente decreto di sdemanializzazione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610, avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Dirigente dott. Paola Pezzin